



Città di Francavilla Fontana

(Provincia di Brindisi)

AREA URBANISTICA – SUAP SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP

ORDINANZA

N. 0000483 DEL 08/09/2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con pratica n. **91100270742-02092026-1147 - SUAP 7351 - 91100270742** **COMITATO FESTA PATRONALE MARIA SS DELLA FONTANA 2025-2026** è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa allo svolgimento di pubblico spettacolo/intrattenimento temporaneo dal vivo, in area all'aperto, con partecipazione fino a un massimo di 2.000 persone;
- la manifestazione consiste nel concerto del gruppo di musica popolare JAZZABBANNA e dell'orchestra DELLA NOTTE DELLA TARANTA, previsto per il giorno **13 Settembre 2026**, dalle ore **21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo**, in **Piazza Giovanni XXIII**;

CONSIDERATO CHE

- in occasione dell'evento è prevedibile un significativo afflusso di persone e, conseguentemente, un'intensificazione della frequentazione degli spazi pubblici e delle attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale;
- in tali circostanze possono verificarsi comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio al decoro urbano, alla vivibilità della città, nonché alla sicurezza e all'incolumità delle persone, con particolare riferimento all'abbandono e alla dispersione sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri, recipienti e altri contenitori;
- l'abbandono o l'utilizzo improprio di contenitori in vetro, ceramica, metallo e di altri recipienti rigidi può costituire un concreto fattore di rischio per l'incolumità delle persone, soprattutto in presenza di un'elevata concentrazione di pubblico;
- appare pertanto necessario adottare, in occasione della manifestazione, specifiche misure finalizzate a prevenire situazioni di degrado e di pericolo e a garantire condizioni di sicurezza, decoro e ordinata fruizione degli spazi pubblici;

RITENUTO

- necessario, per le ragioni sopra esposte, limitare temporaneamente la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande e alimenti contenuti in recipienti che, per le loro caratteristiche, possano costituire fonte di pericolo per le persone o favorire fenomeni di abbandono di rifiuti;

- opportuno estendere le disposizioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande, agli operatori del commercio su aree pubbliche del settore alimentare, nonché ai gestori di distributori automatici di alimenti e bevande, compresi quelli operanti in modalità continuativa o **24 ore su 24 (H24)**;
- opportuno prevedere, per i distributori automatici, l'obbligo di sospendere, durante il periodo di efficacia del divieto, l'erogazione dei prodotti confezionati nei contenitori oggetto della presente ordinanza;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- è compito dell'Amministrazione comunale tutelare la civile convivenza, il decoro urbano e le condizioni di vivibilità del territorio, adottando, nei limiti delle proprie competenze, le misure necessarie a prevenire situazioni di degrado e di pericolo;
- le misure di prevenzione relative alla vendita e alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine costituiscono, nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, strumenti funzionali alla tutela della safety e dell'incolumità dei partecipanti;

RICHIAMATE, per quanto di competenza, le indicazioni del Ministero dell'Interno in materia di safety e sicurezza delle manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento alla circolare del 7 giugno 2017 e ai successivi indirizzi in materia;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale ovvero di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

1. E' fatto divieto a tutti i titolari di:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di alimenti e bevande;
- attività artigianali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande;
- attività di commercio su aree pubbliche del settore alimentare;
- distributori automatici di alimenti e bevande, compresi quelli operanti in modalità **H24**;



Città di Francavilla Fontana

(Provincia di Brindisi)

dalle ore **18:00 del 13 Settembre 2026 alle ore 03:00 del 14 Settembre 2026**, su tutto il territorio comunale:

- a) di vendere, anche per asporto, e di somministrare bevande alcoliche e analcoliche contenute in **bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, ceramica o metallo**;
 - b) di vendere o somministrare alimenti contenuti in **recipienti di vetro, ceramica o metallo**, quando tali contenitori siano destinati a essere portati all'esterno dell'esercizio o dell'area di somministrazione;
 - c) di consentire il consumo sul posto di bevande o alimenti mediante l'utilizzo dei contenitori di cui alle precedenti lettere;
 - d) per i titolari e gestori di distributori automatici, di **sospendere l'erogazione dei prodotti confezionati nei contenitori oggetto del divieto** per tutta la durata di efficacia della presente ordinanza.
2. Dalle ore **18:00 del 13 Settembre 2026 alle ore 03:00 del 14 Settembre 2026** è vietato, all'interno dell'area interessata dalla manifestazione e nelle aree immediatamente ad essa prospicienti individuate dagli organi di vigilanza:
- detenere e consumare bevande alcoliche e analcoliche contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, ceramica o metallo;
 - detenere e consumare alimenti contenuti in recipienti di vetro, ceramica o metallo, qualora tali contenitori possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o essere abbandonati sul suolo pubblico.

Restano consentiti i contenitori e gli imballaggi monouso in materiale non pericoloso, purché utilizzati in modo conforme alle disposizioni vigenti e non abbandonati sul suolo pubblico.

3. I titolari e gestori delle attività interessate dalla presente ordinanza sono tenuti a:
- informare adeguatamente la clientela dei divieti previsti dal presente provvedimento mediante apposita cartellonistica, collocata in posizione visibile all'ingresso e nei punti di vendita o somministrazione;
 - utilizzare, ove possibile, contenitori alternativi al vetro, alla ceramica e alle lattine, idonei alla somministrazione e al consumo in condizioni di sicurezza;
 - mettere a disposizione dell'utenza appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, in numero adeguato rispetto all'afflusso previsto e collocati nelle immediate vicinanze dell'attività, garantendone il mantenimento in condizioni di decoro;
 - provvedere alla rimozione dei rifiuti eventualmente depositati nelle immediate pertinenze dell'attività.

Salvo che il fatto costituisca reato o sia sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 50,00 a euro 500,00**.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della somma di **euro 100,00**, ove applicabile.

AVVERTE

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea a garantirne la massima diffusione;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana e all'Albo Pretorio online per la massima diffusione tra gli operatori economici interessati e la cittadinanza;

DISPONE ALTRESÌ

che il presente provvedimento venga trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, a:

- Questura di Brindisi;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana;
- Comando di Polizia Locale di Francavilla Fontana.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro **60 giorni** dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120 giorni**, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Avv. Antonello Denuzzo